

relativamente all'incarico di Responsabile di Servizio attribuito dal Direttore generale competente, fissando la medesima decorrenza e durata del rapporto di lavoro a tempo determinato;

8. di disporre che del medesimo provvedimento di incarico sia effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale a cura della direzione generale interessata;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché nelle forme previste dall'ordinamento regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e delle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 MAGGIO 2017, N. 663

Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e di sanità animale e in particolare:

- i Regolamenti CE n. 52/2004 e n. 853/2004 relativi ai requisiti degli allevamenti per la produzione e commercializzazione degli alimenti;

- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti e norme sulla salute e benessere degli animali;

- il Regolamento UE 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Richiamata altresì la seguente normativa nazionale in materia e in particolare:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/1954;

- il Decreto del Ministro della Sanità 1 aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- il Decreto 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- l'ordinanza del Ministero della Sanità del 29 luglio 1982 Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina;

- il D.Lgs. n. 117/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3;

- il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 concernente l'Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

- il D.Lgs. n.200/2010 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

- il D.Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante

codice comunitario dei medicinali veterinari;

Vista la decisione 2008/185/CE laddove stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

Rilevato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario d'indennità per malattia di Aujeszky e che in caso di difficoltà da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni;

Atteso che la normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni e che pertanto, in conformità a quanto da essa previsto, occorre prevedere un periodo di tempo adeguato che permetta alle aziende suinicole regionali di diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, così consentendo al territorio provinciale di riferimento di ottenere il riconoscimento comunitario;

Rilevato che l'applicazione del Piano di controllo di cui al D.M. 1 aprile 1997 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 1588/2014 ha determinato sul territorio della Regione Emilia-Romagna una riduzione della siero prevalenza che si è stabilizzata al di sotto del 15%;

Rilevato che la Regione Lombardia ha adottato un proprio piano di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky che richiede lo stato d'indennità per gli allevamenti che intendono movimentare suini sia da vita sia da macello verso il proprio territorio e che intende chiedere alla Commissione l'inserimento del proprio territorio nell'Allegato II della Decisione 2008/185/CE;

Ravvisata l'esigenza di adottare un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare un percorso di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE e ottenere il riconoscimento d'indennità del territorio regionale;

Sentite le Associazioni di categoria del settore suinicolo che hanno condiviso la necessità di individuare interventi finalizzati a detto obiettivo riducendo, ove possibile, gli oneri demandati agli allevamenti;

Considerato che Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Funzione Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SE-ER) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ha elaborato il documento concernente "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna";

Valutato pertanto positivamente il documento in questione, elaborato nel rispetto e in attuazione del piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky al fine di delineare le modalità

di raggiungimento e mantenimento della qualifica d'indennità per malattia di Aujeszky per le aziende suine del territorio della Regione Emilia-Romagna;

Acquisito il parere positivo, previa valutazione tecnica del Centro Nazionale di Referenza, della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute espresso con nota prot. 0008124 – 29/03/2017-DGSAF-DGSAF-P;

Dato atto che le "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna" sono necessarie per fornire agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo ufficiale le indicazioni tecniche e operative per la corretta e uniforme applicazione sul territorio della regione Emilia-Romagna delle misure previste dal Piano di controllo nazionale;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto documento "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna";

Visto:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 7 bis, comma 3;
- la DGR n. 486/2017 contenente gli indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione e la determinazione n. 12096/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008, n. 193/2015, n. 628/15, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e n. 1681/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'allegato "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna", quale parte integrante del presente provvedimento stabilendo che le azioni ivi previste rientrano nell'ambito delle attività istituzionali;

2. di demandare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, supportato dalla Funzione Sorveglianza Epidemiologica (SEER) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, l'adozione degli atti necessari all'applicazione di quanto previsto nel citato Piano di Controllo ed Eradicazione sul territorio regionale, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- adeguamento delle Linee guida regionali per l'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, della Peste Suina Classica e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna per renderle conformi ai contenuti delle allegate Linee Guida;

- adeguamento dei flussi informativi idonei alla prevista rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

- aggiornamento, alla luce delle eventuali criticità riscontrate nell'applicazione pratica delle medesime o della necessità di ulteriori chiarimenti, delle indicazioni tecniche e delle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna;

3. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematica (BURERT).

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY DAGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Le presenti linee guida sono attuate in ottemperanza al decreto Ministeriale 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, come modificato e integrato dal D.M. 30 dicembre 2010 e dal successivo D.M. 4 agosto 2011.

Tutte le azioni ivi trattate sono da intendersi come integrazione delle azioni previste dai succitati Decreti del Ministero della Salute e sono finalizzate prioritariamente ad agevolare l'ottenimento e il mantenimento della qualifica d'indennità da Malattia di Aujeszky (MA), per tutte le aziende con allevamenti suini del territorio della Regione Emilia-Romagna.

1. OBIETTIVI SPECIFICI

Il piano si propone di:

- a. verificare lo stato sanitario nei confronti della Malattia di Aujeszky di tutte le aziende con allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e registrare lo stato sanitario corrispondente in BDN;
- b. aumentare la percentuale di allevamenti suini indenni da malattia di Aujeszky sul territorio regionale;
- c. elaborare e attuare percorsi operativi, in grado di risanare le aziende infette da malattia, monitorare l'andamento dell'infezione e agevolare l'attuazione dei controlli previsti per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky;
- d. fornire adeguate indicazioni e formazione ai Servizi Veterinari delle Aziende USL per l'attuazione dei controlli inerenti la biosicurezza degli allevamenti di suini presenti sul territorio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- OM 29/07/1982 - Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina.
- DM 1 aprile 1997 - Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina.
- DM 30 dicembre 2010 - Modifiche e integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.
- DM 4 agosto 2011 - Modifiche e integrazioni al Decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, come modificato dal DM 30 dicembre 2010.
- D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 concernente l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
- DMIPAF 19 luglio 2000 n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale.
- D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
- D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 200 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
- Decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 che stabilisce garanzie supplementari per la Malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia.
- Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease.
- Nota del Ministero della Salute DGSAF 111/2019/P - 1 febbraio 2013.
- Nota del Ministero della Salute DGSAF 111/4856/P - 8 marzo 2013.
- Nota del Ministero della Salute DGSAF 111/9996/P del 17 maggio 2013.

- Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1588 del 13/10/2014 - Linee Guida per l'attuazione dei controlli inerenti la Malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della regione Emilia-Romagna.
- Nota Regione Emilia-Romagna PG/2014/472791 del 5/12/2014 - Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia Romagna.
- Nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/23307 del 19/05/2015 - Protocollo operativo per il campionamento per MA, di suini grassi di allevamenti della Regione Emilia-Romagna presso macelli della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1588 del 13/10/2014.
- Nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/356730 del 29/05/2015 - Protocollo operativo per il campionamento per MA, di suini grassi di allevamenti della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1588 del 13/10/2014 – azioni concordate con la Regione Lombardia.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente piano si applica negli allevamenti e nei centri genetici suini presenti su tutto il territorio Regionale.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano sono valide tutte le definizioni di cui all'art. 2 e all'allegato I del D.Lgs. n. 200/2010. In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- **animale:** qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- **allevamento:** un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
- **azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta, i mercati e i centri di raccolta;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincida con il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;
- **Veterinario aziendale:** un Veterinario, diverso da quello Ufficiale, individuato dal proprietario dell'allevamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 1 aprile 1997, responsabile della esecuzione del piano vaccinale, delle registrazioni ed eventualmente dell'esecuzione dei controlli sierologici previsti per la qualifica, autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'AUSL competente.

Inoltre, come specificato nel D.Lgs. 200/2010, con riferimento alle registrazioni della BDN, si definisce:

- **allevamento familiare:** allevamento da ingrasso che detiene fino a un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti;
- **allevamento da ingrasso:** allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: "ciclo completo" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "svezzamento", "magronaggio", "finissaggio" (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fasi di accrescimento);
- **allevamento da riproduzione:** allevamento in cui sono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Gli allevamenti da riproduzione si distinguono in: "ciclo chiuso" (allevamenti che producono suinetti da ingrasso e li allevano fino alla macellazione) e "ciclo aperto" (allevamenti che producono suinetti da ingrasso e li cedono ad allevamenti da ingrasso per le successive fasi di allevamento).

Si richiamano le definizioni inerenti, le qualifiche sanitarie da registrare in BDN:

- **Azienda a stato sanitario sconosciuto:** azienda per la quale non sono disponibili esiti di controlli sierologici in allevamento. Nessuna qualifica inserita in BDN.
- **Azienda non indenne – ultimo controllo positivo:** azienda nella quale all'ultimo controllo sierologico è riscontrato almeno un capo sieropositivo per la glicoproteina E (gE). La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN.

- **Azienda non indenne – ultimo controllo negativo:** azienda che attua il piano vaccinale e nel quale all'ultimo controllo sierologico non sono stati riscontrati capi sieropositivi per la glicoproteina gE. La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN.
- **Allevamento indenne:** Allevamento con qualifica sanitaria d'indennità ai sensi dell'art. 7 e dell'Allegato VIII del DM 01/04/1997 e s.m.i. La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN a ogni controllo.

5. PROGRAMMI VACCINALI (ART. 1 COMMA 3 DM 1/4/1997 E S.M.I.)

5.1. Negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati sia vaccini inattivati deleti sia vaccini attenuati deleti, purché regolarmente autorizzati all'immissione in commercio.

Lo schema vaccinale di riferimento è il seguente:

CATEGORIA	1° VACCINAZIONE	2° VACCINAZIONE	3° VACCINAZIONE	RICHIAMI
Ingrasso	60-90 gg di vita	dopo 3-4 settimane	tra il 6° e 7° mese di vita (se macellati oltre il 7° mese)	-
Verretti e Scrofette	60-90 gg di vita	dopo 3-4 settimane	entro 180° giorno di vita	-
Riproduttori				Almeno tre volte l'anno

5.2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del Veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'AUSL competente. Tale comunicazione è conservata agli atti dal Servizio Veterinario. Qualora l'allevamento faccia richiesta di ottenimento della qualifica, il nominativo del Veterinario aziendale è riportato anche sulla relativa istanza (Allegato 2).

5.3. Il Veterinario aziendale è responsabile dell'applicazione dei piani vaccinali (DM 30/12/2010, art. 4-ter). A tal fine predispone una procedura scritta specifica per l'allevamento. Tale procedura dovrà descrivere l'operatività prevista al fine di garantire l'attuazione delle vaccinazioni, a seconda della tipologia degli animali allevati. La procedura comprende almeno le seguenti fasi:

- prescrizione dei vaccini effettuate in osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193;
- modalità di conservazione dei vaccini;
- modalità e igiene della somministrazione del vaccino: via, punto d'inoculo, età degli animali, strumentario idoneo, aghi di dimensioni e lunghezza adeguate, corretto uso flaconi multi dose, ecc.;
- modalità tenuta / igiene dello strumentario utilizzato;
- formazione degli addetti alla vaccinazione;
- modalità di registrazione delle vaccinazioni: la registrazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni: numero, categoria degli animali vaccinati, tipo d'intervento (1° o 2° o 3° vaccinazione, richiamo), identificazione dei box, eventuale ulteriore identificativo previsto da disciplinari di allevamento (es. lettera del mese di nascita).

5.4. La presenza e l'applicazione di tale procedura sono verificate anche nell'ambito dei controlli effettuati dall'AUSL inerenti la biosicurezza gli allevamenti.

5.5. Gli interventi vaccinali attuati sono registrati come richiesto dalla normativa vigente, per permettere il controllo ufficiale sul rispetto del programma vaccinale, ogni intervento dovrà essere registrato sul modello 12 di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/54, integrato "Denuncia di trattamenti immunizzanti" (Allegato 3).

5.6. Tutti gli animali movimentati da vita devono essere scortati dal documento di provenienza e destinazione degli animali (Modello IV) di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e s.m.i., sul quale viene riportata la qualifica sanitaria dell'azienda di origine e la data e il numero degli interventi immunizzanti per MA effettuati su tali animali.

5.7. L'AUSL, nell'ambito dei controlli programmati, verifica che anche gli animali introdotti in allevamento siano stati scortati da un Modello IV sul quale, ove previsto, sono stati riportati la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati su tali animali per MA.

6. OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

6.1. Si riportano in modo schematico le indicazioni inerenti, la verifica dei requisiti previsti per ottenere la qualifica d'indennità e alcune procedure possibili al fine di agevolare l'attuazione, ottimizzando gli interventi previsti per i piani di monitoraggio attuati dalle Aziende USL.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
allevamento da riproduzione	<p>è stata prodotta specifica istanza da parte del proprietario/detentore degli animali, e:</p> <p>1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo;</p> <p>2-a) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni di MA nei 12 mesi precedenti l'istanza;</p> <p>3-a) a distanza di non meno di 28 giorni e non oltre 180 giorni l'uno dall'altro, sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina, con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - ic 95%; allegato 4); gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;</p> <p>4-a) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale.</p>
allevamento da ingrasso (orientamento produttivo: svezzamento)	<p>è stata prodotta specifica istanza da parte del proprietario/detentore degli animali, e:</p> <p>1-b) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo;</p> <p>2-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;</p> <p>3-b) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;</p> <p>4-b) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale;</p> <p>5-b) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>
allevamento da ingrasso	<p>è stata prodotta specifica istanza da parte del proprietario/detentore degli animali, e:</p> <p>1-c) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo;</p> <p>2-c) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;</p> <p>3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni;</p> <p>4-c) a distanza di non meno di 28 giorni e non oltre 180 giorni l'uno dall'altro, sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa 5% - ic 95%; allegato 4); i controlli possono essere effettuati anche presso un macello;</p> <p>5-c) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale;</p> <p>6-c) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>

6.2. Dal 1 gennaio 2018 la distanza minima tra i controlli sierologici per acquisire la qualifica d'indennità viene portata da 28 a 90 giorni. La distanza minima tra i controlli sierologici per riacquisire la qualifica di indennità a seguito di revoca rimane di 28 giorni.

6.3. I prelievi per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne sono effettuati in allevamento dai Veterinari Ufficiali del Servizio Veterinario dell'AUSL competente.

6.4. Agli allevamenti da ingrasso famigliari è attribuita la qualifica di allevamento indenne induttivamente, qualora siano vuoti e introducano da aziende indenni.

6.5. Agli allevamenti da svezzamento (siti 2) è attribuita la qualifica di allevamento indenne induttivamente, qualora siano vuoti e introducano da aziende indenni.

6.6. Agli allevamenti da ingrasso con capacità registrata in BDN inferiore a 30 capi, è attribuita la qualifica di allevamento indenne induttivamente, qualora pratichino il tutto pieno/tutto vuoto, un vuoto sanitario di almeno 3 giorni e introducano da una sola azienda indenne.

6.7. Qualora siano rispettati i requisiti soprariportati, l'AUSL assegna all'allevamento la qualifica d'indennità e la registra in BDN.

7. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

7.1. Si riportano in modo schematico le indicazioni inerenti, la verifica dei requisiti previsti per mantenere la qualifica d'indennità e alcune procedure possibili al fine di agevolare l'attuazione, ottimizzando gli interventi previsti per i piani di monitoraggio attuati dalle Aziende USL.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale; 2-a) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni di MA nei 12 mesi precedenti l'istanza di qualifica; 3-a) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale; 4-a) esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza semestrale su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai 5 mesi (prevalenza attesa 10%- IC 95%; allegato 4); 5-a) introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria; 6-a) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.
Allevamento da ingrasso (orientamento produttivo: Svezzamento)	1-b) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale; 2-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 3-b) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni; 4-b) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale; 5-b) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.
Allevamento da ingrasso	1-c) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale; 2-c) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni; 4-c) esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza semestrale su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa 5% - IC 95%; allegato 4); i controlli possono essere effettuati anche presso un macello; 5-c) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale; 6-c) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.
Allevamento da ingrasso che applica il "tutto pieno tutto vuoto"	Come allevamenti da ingrasso. In deroga al precedente punto 4-c), il controllo sierologico viene effettuato almeno 7 giorni dopo la terza vaccinazione, una volta sola per ciclo, con un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa 5% - IC 95%; allegato 4), ove possibile presso un macello

7.2. I prelievi per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne sono effettuati in allevamento dal Servizio Veterinario della AUSL competente o dal Veterinario aziendale sotto il controllo diretto del Veterinario Ufficiale. Per gli allevamenti da ingrasso possono essere utilizzati anche i campionamenti svolti al macello purché effettuati secondo le istruzioni e la numerosità previste dalle presenti linee guida.

7.3. Se il campionamento per il mantenimento della qualifica è attuato dal Veterinario aziendale, i campioni sono consegnati all'IZSLER che invierà l'esito all'AUSL per l'aggiornamento della qualifica in BDN.

7.4. Qualora siano rispettati i requisiti soprariportati, il Servizio Veterinario dell'AUSL mantiene la qualifica d'indennità e aggiorna semestralmente la data dell'ultimo controllo sierologico in BDN. Per gli allevamenti accreditati induttivamente deve essere utilizzata la data del sopralluogo effettuato nell'ambito del piano di controllo per la biosicurezza o la data del sopralluogo effettuato per un controllo clinico e/o documentale ai fini del rilascio di un'attestazione sanitaria.

8. LIMITAZIONE ALLE MOVIMENTAZIONI DI SUINI

8.1. Al fine di limitare il rischio di diffusione della malattia e di salvaguardare lo stato sanitario del territorio della Regione, solo gli allevamenti indenni nei confronti della Malattia di Aujeszky possono movimentare verso altri allevamenti o macelli dell'Emilia-Romagna.

8.2. Le movimentazioni di suini da aziende la cui qualifica è sconosciuta, non indenne o sospesa, sono soggette alle specifiche disposizioni di cui ai successivi punti 10 e 11.

8.3. Non è permessa in nessun caso la movimentazione di suini verso allevamenti famigliari da parte di allevamenti non indenni o con qualifica d'indennità sospesa.

9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA D'INDENNITÀ DA MA

9.1. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo, in allevamento o al macello;
- più animali sieropositivi, prelevati al macello e provenienti da allevamenti da ingrasso.

9.2. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è revocata nei seguenti casi:

- presenza di più di un animale sieropositivo, riscontrata in allevamento;
- singolo animale sieropositivo, conseguente agli accertamenti successivi al riscontro di singola sieropositività;
- introduzione di animali provenienti da allevamenti senza qualifica o con qualifica scaduta (riportante data di aggiornamento superiore a 12 mesi).

9.3. Nel caso in cui la qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky venga revocata a causa di sieropositività, deve essere condotta dal Servizio Veterinario dell'AUSL, in collaborazione con il SEER dell'IZSLER, un'indagine epidemiologica, ed eventualmente anche un controllo sierologico di tutti gli allevamenti suini presenti nel raggio di 2 km.

10. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI "ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY"

10.1. Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica a causa della presenza di un singolo animale sieropositivo, un campione di riproduttori è sottoposto a prelievo sierologico, immediatamente dopo l'invio al macello del capo sieropositivo, secondo la numerosità campionaria di cui all'Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%), scegliendo tra i conviventi nello stesso box o reparto del sieropositivo. Almeno la metà dei riproduttori sottoposti a campionamento deve avere lo stesso numero di parti del soggetto risultato sieropositivo.

10.2. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la negatività degli animali di cui al punto 10.1, la qualifica di azienda indenne da MA viene riacquisita.

10.3. Se gli accertamenti di laboratorio sugli animali di cui al punto 10.1 rilevano uno o più soggetti sieropositivi, la qualifica di allevamento indenne viene revocata.

10.4. Nelle aziende da ingrasso con sospensione della qualifica a causa della presenza di un singolo animale sieropositivo rilevato in allevamento, un campione di animali è sottoposto a prelievo sierologico, immediatamente dopo l'invio al macello del capo sieropositivo, secondo la numerosità campionaria di cui all'Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%). Il campione deve comprendere tutti i suini ricoverati nello stesso box del sieropositivo, i rimanenti animali sono prelevati all'interno dello stesso capannone.

10.5. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la negatività degli animali di cui al punto 10.4, la qualifica d'indennità viene riacquisita. Le prime due partite di animali inviate al macello sono comunque sottoposte a campionamento al macello, con la numerosità prevista dall'allegato 4, ed esaminate per gB e gE.

10.6. Se gli accertamenti di laboratorio sugli animali di cui al punto 10.4 o 10.5 danno esito gE positivo, la qualifica d'indennità viene revocata.

10.7. Nelle aziende da ingrasso con sospensione della qualifica, a causa della presenza di uno o più capi sieropositivi rilevati al macello, un campione di animali è sottoposto a prelievo sierologico, secondo la numerosità campionaria di cui all'Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%). Il campione deve essere preferibilmente effettuato sui capi più vecchi e, se possibile, su soggetti ricoverati nello stesso box, deve comprendere anche la ricerca della gB.

10.8. Se gli accertamenti di laboratorio danno esito favorevole, la qualifica d'indennità viene riacquisita.

10.9. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la sieropositività gE su uno o più animali, la qualifica d'indennità viene revocata.

11. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ASSENZA O ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI "ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY"

11.1. Allo scopo di limitare il rischio di diffusione della malattia di Aujeszky, i titolari degli allevamenti che, alla data di applicazione del presente decreto, non sono indenni da MA, oppure la cui qualifica d'indenne è stata revocata, sono tenuti, a seconda della tipologia di allevamento o del motivo di revoca, a eseguire le azioni di cui ai successivi punti 11.2 e 11.3.

11.2. Gli allevamenti da riproduzione devono:

11.2.1. Presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky" predisposto in collaborazione con il Veterinario aziendale e sottoscritto dallo stesso, che deve essere approvato dal Servizio Veterinario della AUSL, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori;
- identificazione di tutti i riproduttori positivi;
- verifica dell'efficacia del programma vaccinale;
- programma di riforma degli animali sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi.

11.2.2. Nelle aziende con un Piano di Gestione approvato, il Servizio Veterinario dell'AUSL può consentire le movimentazioni in vincolo sanitario verso altri allevamenti, previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per l'azienda di ricevimento, presso uno o più allevamenti da ingrasso situati in Emilia-Romagna.

11.2.3. In base ad una valutazione del rischio di diffusione della malattia ad allevamenti contermini, svolta in collaborazione con il SEER, il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per l'azienda di ricevimento, può non consentire lo spostamento.

11.2.4. Tutte le partite oggetto di spostamento devono essere sottoposte a controllo sierologico (ricerca di gE) prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%), a spese dell'allevatore. In base agli esiti degli esami di laboratorio:

- i suinetti campionati di età superiore a 60 giorni si movimentano solo se gE negativi (se positivi possono essere movimentati solo verso il macello);
- i suinetti campionati di età inferiore ai 60 giorni di età gE positivi possono essere movimentati in vincolo sanitario.

11.2.5. L'allevamento di destinazione perde la qualifica d'indennità e deve obbligatoriamente attuare quanto al successivo punto 11.3 per riacquisire la qualifica d'indennità

11.2.6. L'AUSL può consentire le movimentazioni di animali da ingrasso verso il macello alle seguenti condizioni:

- se verso impianti di macellazione situati in Emilia-Romagna o in altre Regioni, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali;

il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del modello IV, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura “suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky” e comunicare al macello di destinazione l’arrivo delle partite nelle 48 ore precedenti l’invio.

11.3. Gli allevamenti da ingrasso devono:

11.3.1. presentare un “Piano di Gestione Obbligatorio”, finalizzato all’acquisizione dell’indennità per la malattia di Aujeszky, predisposto in collaborazione con il Veterinario aziendale e sottoscritto dallo stesso, che deve essere approvato dal Servizio Veterinario dell’AUSL, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono stati rinvenuti gli animali sieropositivi, e
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 3 giorni, dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione, svolte sotto il controllo del Servizio Veterinario dell’AUSL, prima di introdurre solo animali provenienti da allevamenti indenni;
- esecuzione di un intervento vaccinale di emergenza nel resto dell’allevamento;
- dopo 180 giorni, sottoporre a controllo sierologico gli animali reintrodotti nel capannone, secondo la numerosità campionaria di cui all’Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%); in caso di positività dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto dell’azienda e nel caso di riacquisizione della qualifica, essa viene revocata;
- verifica dell’efficacia del programma vaccinale, mediante l’attuazione di uno specifico programma sierologico.

11.3.2. Per gli allevamenti con un Piano di Gestione approvato, il Servizio Veterinario dell’AUSL può consentire le movimentazioni verso impianti di macellazione alle seguenti condizioni:

- le prime due partite inviate al macello, con esclusione di quelle provenienti dal capannone positivo, dovranno essere sottoposte a controllo sierologico al macello secondo la numerosità campionaria di cui all’Allegato 4 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%), sia per gE sia per gB; in caso di positività alla gE dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per azienda;
- se i suini sono destinati a impianti di macellazione situati in Emilia-Romagna, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali; nel caso gli impianti di macellazione siano posti in altre Regioni, dovranno essere rispettate le procedure previste dalle rispettive normative regionali;
- il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del modello IV, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura “suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky” e comunicare al macello di destinazione l’arrivo delle partite nelle 48 ore precedenti l’invio.

11.3.3. il Servizio Veterinario dell’AUSL può consentire le movimentazioni da allevamenti da ingrasso-svezzamento/magronaggio verso uno o più allevamenti da ingrasso alle condizioni di cui al precedente punto 11.2.4.

11.3.4. Negli allevamenti da ingrasso la qualifica d’indennità viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui all’Allegato 4. Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo al termine del periodo di vuoto sanitario di cui al precedente punto 11.3.1.

11.4. Nelle aziende che hanno introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto la qualifica viene revocata. Sino al ripristino della qualifica sanitaria gli animali potranno essere movimentati, secondo la tipologia dell’allevamento, alle condizioni di cui ai precedenti punti 11.3.2 e 11.3.3. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati dal Servizio Veterinario della AUSL, con costi di prelievo e analisi a carico del proprietario. Il primo di tali controlli deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l’introduzione da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto.

11.5. La mancata attuazione degli interventi previsti dal “Piano di gestione Obbligatorio” comporta il divieto di spostamento di suini verso altri allevamenti.

11.6. I costi dei prelievi e degli esami sierologici nell’ambito del “Piano di gestione Obbligatorio” sono a carico del proprietario.

11.7. I prelievi nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono effettuati dai Veterinari Ufficiali del Servizio Veterinario dell' AUSL direttamente o dai Veterinari aziendali sotto il controllo diretto dei Veterinari Ufficiali.

12. DISPOSIZIONI PER IL MACELLO

12.1. La macellazione di suini provenienti da allevamenti non indenni deve avvenire con modalità tali da consentire i prelievi sierologici. Deve inoltre essere garantita la netta separazione e tracciabilità delle partite.

12.2. Gli automezzi che trasportano animali provenienti da allevamenti non indenni, con qualifica d'indennità sospesa o sconosciuta devono essere lavati e disinfettati esclusivamente al macello, direttamente sotto controllo ufficiale del Servizio Veterinario.

13. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SIEROLOGICI

13.1. Per quanto possibile i controlli svolti in allevamento per la malattia di Aujeszky sono effettuati in concomitanza con quelli previsti dal piano regionale di sorveglianza della MVS. I campionamenti ufficiali per MA svolti in concomitanza dei controlli MVS sono gratuiti per l'allevatore, anche quando il protocollo di campionamento per MA preveda un numero più elevato di animali da controllare rispetto alla MVS.

La scheda di prelievo dei campioni in allevamento è stata aggiornata (Allegato 5 – rev. 2017).

13.2. Con l'esclusione di quelle previste dai piani di gestione obbligatori e per le aziende che hanno introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto, compresi i controlli per il ripristino della qualifica sanitaria perduta per tale motivo, tutte le analisi per MA effettuate presso l'IZSLER così come i prelievi effettuati dai Veterinari Ufficiali per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica sono senza alcun costo per gli allevatori, in quanto comprese nel finanziamento regionale.

13.3. Per il mantenimento della qualifica d'indennità negli allevamenti da ingrasso i campionamenti sierologici per MA, a differenza di quelli per MVS, possono anche essere effettuati presso un macello secondo le indicazioni specifiche riportate nel successivo punto 14.

13.4. Per gli allevamenti che detengono esclusivamente cinghiali, i controlli sierologici per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica d'indennità sono svolti presso gli stabilimenti di macellazione.

14. PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI AL MACELLO

14.1. L'eventuale richiesta di controllo al macello deve essere concordata e notificata al Veterinario Ufficiale del macello con 48 ore di anticipo rispetto alla data d'invio della partita.

14.2. Il Veterinario Ufficiale competente sull'allevamento provvede alla compilazione della specifica scheda di accompagnamento dei campioni (Allegato 6), indicando il numero di suini da sottoporre a prelievo e il numero di verbale/protocollo di riferimento per l'accettazione dell'IZSLER. La scheda deve accompagnare gli animali insieme al Modello IV.

14.3. Il prelievo può essere eseguito dal personale deputato alla macellazione sotto il controllo diretto del Veterinario Ufficiale, che provvede al completamento della scheda di prelievo nelle parti di sua competenza e all'invio dei campioni all'IZSLER.

14.4. L'esito del controllo è trasmesso dall'AUSL che ha effettuato il prelievo all'AUSL competente per l'allevamento di provenienza (indicata sul Modello IV che accompagna gli animali al macello).

14.5. Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna predispose specifici protocolli per l'esecuzione di tali controlli che possono avvenire anche presso strutture situate in Regione Lombardia.

14.6. Gli automezzi che hanno trasportato animali provenienti da allevamenti suini non indenni dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione sotto il controllo diretto del Veterinario Ufficiale con un disinfettante di provata efficacia contro il virus.

15. ISPEZIONI E VERIFICHE IN ALLEVAMENTO

15.1. Per la pianificazione delle ispezioni e verifiche sul rispetto del piano e nell'ambito della pianificazione dei requisiti di biosicurezza delle aziende con allevamenti suini, si utilizzeranno anche i seguenti criteri di selezione:

- allevamenti da riproduzione non indenni da MA,
- allevamenti da ingrasso non indenni da MA, nonostante introducano animali da allevamenti indenni,
- allevamenti suini che introducono da aziende non indenni da MA.

15.2. Poiché la presenza e la circolazione di patogeni in allevamento è considerato un criterio prioritario per la categorizzazione del rischio per gli allevamenti suini, gli allevamenti che rientrano nei criteri sopra riportati, nell'ambito delle programmazioni annuali, oltre all'ispezione biosicurezza in allevamento, sono sottoposti anche a ispezioni inerenti l'anagrafe e la farmaco-sorveglianza.

16. VERIFICA DEL TITOLO ANTICORPALE DA VACCINAZIONE

16.1. Lo scopo del controllo è di verificare la corretta applicazione della vaccinazione in allevamenti non indenni, indipendentemente dalla prevalenza. Qualora nel corso dei controlli effettuati in allevamento con animali sieropositivi siano riscontrate non conformità nella procedura di vaccinazione, contestualmente all'attività di sorveglianza per la MVS o ad altri prelievi ufficiali, si potrà procedere alla richiesta di verifica dello stato vaccinale presso l'allevamento (Allegato 5) o al macello (Allegato 6).

16.2. In seguito a tale richiesta i campioni sono conferiti all' IZSLER e preventivamente testati per la presenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina E. Sulla porzione di animali risultati non infetti (gE negativi) sarà eseguita un'indagine per verificare la presenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina B. Questi, se presenti, in assenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina E, saranno da considerarsi di natura vaccinale, confermando la corretta applicazione del piano vaccinale stesso.

16.3. Nel caso in cui i campioni, testati con i criteri appena citati, risultassero negativi per anticorpi nei confronti della glicoproteina B, con una percentuale superiore al 15%, saranno considerati indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale.

17. INDAGINI INTEGRATIVE SUGLI ALLEVAMENTI FAMILIARI

17.1. Ogni anno i Servizi Veterinari delle Aziende USL svolgono negli allevamenti familiari accreditati induttivamente un'indagine campionaria per MA in grado di rilevare una prevalenza attesa dello 0,5% e limiti di confidenza del 95%.

Il SEER ogni anno fornirà la tabella con i numeri delle macellazioni per autoconsumo (MUF) da sottoporre alla suddetta indagine campionaria.

17.2. Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna definisce i protocolli per l'esecuzione di tali controlli e aggiorna periodicamente la numerosità dei prelievi sulla base dell'andamento delle macellazioni per autoconsumo e dei risultati dei controlli sierologici.

17.3. In caso di positività il Servizio Veterinario della AUSL, in collaborazione con il SEER, svolge un'indagine epidemiologica volta a definire lo stato sanitario delle aziende di origine degli animali.

18. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CINGHIALI SELVATICI E PER GLI ALLEVAMENTI SUINI ALL'APERTO

18.1. Le indicazioni operative e le qualifiche sanitarie del presente piano possono essere applicate anche agli allevamenti suini all'aperto che rispondano pienamente ai requisiti strutturali e gestionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 1248/2008, in particolare per quanto riguarda le specifiche tecniche delle recinzioni obbligatorie atte a impedire il contatto diretto tra i suini e i cinghiali selvatici.

18.2. La Regione, nell'ambito del piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica, predispone annualmente un programma di controlli nei cinghiali selvatici allo scopo di monitorare l'andamento della malattia in questa popolazione.

19. NOTIFICA DI CASI E FOCOLAI DI MA

19.1. Ai sensi dell'OM 29/07/1982 è obbligatoria la notifica al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio dell'insorgenza di casi clinici di Malattia di Aujeszky caratterizzati dalla presenza di sintomi specifici della malattia in allevamento, sinteticamente richiamati nella relazione allegata (Allegato 1), accompagnati da isolamento o evidenziazione di genoma virale da campioni prelevati da feti abortiti o da suini deceduti.

Le modalità della notifica sono quelle definite dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954.

19.2. I focolai di malattia di Aujeszky sono segnalati dalle Aziende USL alla Regione. La Regione provvede a registrarli sul sistema SIMAN del portale del Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it>).

19.3. Nei focolai di Malattia di Aujeszky si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OM 29/07/1982.

20. SISTEMA INFORMATIVO

20.1. Il Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) di IZSLER mantiene attivo il sistema di monitoraggio dei controlli diagnostici ufficiali. Il sistema è accessibile via web (<http://seer.izsler.it>) agli utenti autorizzati. Il sistema permette la visualizzazione delle prevalenze riscontrate a livello di AUSL e l'elenco delle aziende controllate con i relativi esiti di laboratorio.

20.2. Con cadenza trimestrale IZSLER carica i risultati delle attività di controllo sul sistema informativo nazionale (<http://pseudorabbia.izsler.it>).

20.3. Con cadenza annuale il SEER compila la scheda Allegato IV alla Dec. 2008/185/CE e la trasmette al Ministero, utilizzando il sistema nazionale delle rendicontazioni del portale del Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it>). I dati saranno validati dalla Regione prima dell'invio.

20.4. Su richiesta della Regione il SEER fornirà anche l'elenco e le mappe degli allevamenti controllati, sieropositivi, indenni e con sieroconversioni.

21. SANZIONI

Nell'attuazione dei controlli, in caso di rilevazione di non conformità, il veterinario ufficiale impartisce le prescrizioni opportune e le eventuali sanzioni, con riferimento all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

22. APPENDICE - LISTA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

AUSL - Azienda USL

BDN - Banca Dati Nazionale

CEREV- Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna di IZSLER

gB - Glicoproteina B del virus della Malattia di Aujeszky

gE - Glicoproteina E del virus della Malattia di Aujeszky

IZSLER - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

MA - Malattia di Aujeszky

DM - Decreto Ministero della Salute

D.Lgs. - Decreto Legislativo

MVS - Malattia Vescicolare del Suino

OM - Ordinanza Ministero della Salute

SEER - Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna di IZSLER

RPV - Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954

ALLEGATO 1

(rev. 2017)

PRINCIPALI ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E CLINICI DELL'INFEZIONE DA MALATTIA DI AUJESZKY

Il virus della malattia di Aujeszky (MA) presenta distribuzione mondiale, sebbene in molti paesi sia stato eliminato attraverso l'applicazione di piani di eradicazione (Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Svezia). Il suino è l'unico ospite naturale e in Europa è presente nel cinghiale in diversi paesi tra cui l'Italia. Studi condotti per verificare l'omologia tra i ceppi presenti nella popolazione di suini e quelli circolanti nei cinghiali hanno evidenziato come in questi ultimi i virus isolati abbiano mostrato un'elevata omologia con i ceppi di MA circolanti negli anni 1970-1980, che sono quasi scomparsi nella popolazione suina odierna.

La trasmissione avviene per contatto diretto tra suini o tramite il contatto con materiali contaminati dal virus. Il virus è piuttosto resistente nell'ambiente, potendo persistere nelle deiezioni per lungo tempo, con una certa variabilità legata a temperatura, umidità e pH.

Oltre a danni causati dalle diverse forme cliniche della malattia di Aujeszky che si differenziano secondo l'età degli animali colpiti (Tab.1), MA predispone il suino a infezioni batteriche (a es. *Actinobacillus pleuropneumoniae*) andando a ridurre l'efficacia della barriera muco ciliare polmonare danneggiando le ciglia presenti a livello dell'albero respiratorio.

Tabella 1 - Caratteristiche ed esito dell'infezione da MA nei suini secondo l'età degli animali.

ETÀ DEI SUINI	SEGNI CLINICI	LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE	MATERIALE DIAGNOSTICO
< 7 giorni di vita	Sintomi nervosi: tremori, ipersalivazione incoordinazione atassia opistotono	Le lesioni sono aspecifiche e poco evidenti. E' possibile osservare quadri di tonsillite necrotica, linfoadenomegalia e quadri emorragici in cavità orale e nel tratto respiratorio superiore. Nei feti e nei neonati è caratteristica la presenza di foci necrotici epatici e splenici	Cervello, tonsille, polmoni e milza
3-9 settimane di vita	Sintomi nervosi e respiratori		Cervello, tonsille, polmoni e milza
Accrescimento / finissaggio	Sintomi respiratori		Polmoni
Scrofe	Problemi riproduttivi: ritorni in calore, aborto, mummificazione fetale, natività. Sintomi respiratori.		Feti e placenta

ALLEGATO 3
(rev. 2017)

N° _____

MOD. N° 12 – MA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO VETERINARIO

AUSL _____ COMUNE DI _____

**DENUNCIA
DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI**

Presso l'allevamento (denominazione o timbro) _____

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Proprietario _____

Indirizzo: Via _____ n° _____ Comune _____ Prov. _____

SUINI VACCINATI					
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri, magroni, grassi, ecc.)	Tipo di intervento (1° vaccinazione, 2° vaccinazione, 3° vaccinazione, richiamo)	Età degli animali (mesi)	N° capi vaccinati	CAPANNONE	BOX

Malattia per la quale è stata praticata la immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Trattamento immunizzante eseguito: Vaccinoprofilassi _____

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc.) ed esito relativo:


Data delle operazioni _____

Osservazioni:

_____ IL VETERINARIO DENUNCIANTE

Data _____

Alla AUSL di _____
Servizio Veterinario



Visto IL VETERINARIO UFFICIALE

ALLEGATO 4
(rev. 2017)

Numerosità campionaria da adottare nel monitoraggio sierologico

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare Prev.attesa 10%. IC 95%	Numero capi da controllare Prev.attesa 5%. IC 95%
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24
27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31
40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

ALLEGATO 5
(rev. 2017)

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

N° DI PROTOCOLLO _____
REGIONE EMILIA -ROMAGNA **PROVINCIA DI** _____
AUSL _____ **DISTRETTO** _____
TEL _____ **FAX** _____

PIANO MVS. MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (Barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accREDITamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accREDITamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accREDITata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 dec.2005/779 CE): Cod. azienda di destinazione _____	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 dec.2005/779 CE): Cod. azienda di origine _____	[7]
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Riacquisizione dell'accREDITamento	
1° Prelievo Riacquisizione dell'accREDITamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2° Prelievo Riacquisizione dell'accREDITamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]
(*) indicare il codice dell'azienda focolaio _____	

PIANO AUJESKY. MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (Barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accREDITamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accREDITamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro _____	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
Denominazione allevamento _____			
Provincia _____ Comune _____			
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella):			
[RCA] Riproduzione ciclo aperto	[RCC] Riproduzione ciclo chiuso		
[SS] Stalla di sosta	[IN] Ingrassio	[AU] Familiare	[CG] Centro genetico
N° riproduttori presenti _____		N° suini presenti _____	
Data Prelievo dei campioni _____		Tipo campioni prelevati: [] SANGUE n. _____	
		[] FECI N. _____	
		[] EPITELIO N. _____	

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

<input type="checkbox"/> Malattia vescicolare suino	<input type="checkbox"/> Peste suina classica	<input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky (<input checked="" type="checkbox"/> gE; [] gB)
<input type="checkbox"/> Altro _____		

Identificazione dei suini campionati in allevamento

N	Identificativo del suino	Categoria (2)	Capannone o Box	N	Identificativo del suino	Categoria (2)	Capannone o Box
1.				31.			
2.				32.			
3.				33.			
4.				34.			
5.				35.			
6.				36.			
7.				37.			
8.				38.			
9.				39.			
10.				40.			
11.				41.			
12.				42.			
13.				43.			
14.				44.			
15.				45.			
16.				46.			
17.				47.			
18.				48.			
19.				49.			
20.				50.			
21.				51.			
22.				52.			
23.				53.			
24.				54.			
25.				55.			
26.				56.			
27.				57.			
28.				58.			
29.				59.			
30.				60.			

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro - Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Identificazione dei suini campionati (come da Mod. 4 n. del/...../.....)

N	Identificativo del suino	Categoria (2)	N	Identificativo del suino	Categoria (2)
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro - Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale dell'allevamento

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale del macello
